



TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
IL GIUDICE DEL LAVORO

Nel procedimento ex art. 700 c.p.c. promosso da

[REDACTED]

(avv.ti SPARTI VINCENZO e SPARTI SERGIO)

contro

[REDACTED]

(avv. [REDACTED])

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 22.3.2022 ha pronunciato la seguente

Ordinanza

Premesso che con ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato in data 3.1.2022, il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio [REDACTED] deducendo l'illegittimità del provvedimento di sospensione n. 14990/2021 del 3.11.2021 e chiedendo *"sospendere il provvedimento impugnato e/o reintegrare urgentemente il ricorrente nel posto di lavoro, eventualmente adibendo lo stesso a mansioni diverse, ripristinando la sua retribuzione, condannando controparte al risarcimento dei danni patrimoniali, e comunque adottare ogni altro provvedimento idoneo ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione di merito - Adottare ogni altro provvedimento ritenuto opportuno per la salvaguardia dei diritti del ricorrente. - Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio"*;

premesse che, ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio [REDACTED] che, deducendone l'infondatezza, chiedeva il rigetto del ricorso;

premesse che all'udienza del 22.3.2022 la causa veniva trattenuta in riserva; rilevato che risulta pacifico che il ricorrente è stato reintegrato, deve dichiararsi cessata la materia del contendere;



considerato che le parti hanno tuttavia insistito per la reciproca condanna al pagamento delle spese di lite, ai fini della valutazione della soccombenza virtuale, occorre rilevare che non vi è prova che la struttura cui è adibito il ricorrente rientri tra quelle previste dall'art. 1 bis D.L. 44/2021 e comunque l'art. 4 ter, lettera c), nell'estendere l'obbligo vaccinale anche al personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, esclude il personale che svolge attività lavorativa con contratti esterni, come il ricorrente, ragion per cui, deve ritenersi sussistente il *fumus boni iuris*.

Avuto inoltre riguardo alla composizione del nucleo familiare del ricorrente e all'ammontare del reddito della moglie (per come documentati in atti), deve ritenersi parimenti sussistente il *periculum in mora*;

ritenuto pertanto che, alla luce di quanto premesso, le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo, devono essere poste a carico di parte convenuta;

P.Q.M.

- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 550,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito

Palermo, il 28/03/2022

Il Giudice